

**REQUISITI E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2023, N. 10.**

**1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL DOCUMENTO**

1. Il presente documento definisce, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (*Misure per la semplificazione e la crescita economica*), i requisiti e le modalità di riconoscimento dei Distretti del Cibo, come definiti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*).

**2. DEFINIZIONI**

1. “*Distretti del cibo*”: i sistemi produttivi di cui all'articolo 13, comma 2, lettere dalla *c*) alla *h*) del decreto legislativo 228/2001, come richiamati nella tabella del paragrafo 5 del presente documento.

2. “*PMI*”: le microimprese, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali o dell'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. “*Prodotti agricoli*”: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

4. “*Prodotti alimentari*”: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

5. “*Imprese agricole*”: le PMI che producono e trasformano o commercializzano prodotti agricoli e che hanno costituito e aggiornato il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173*).

6. “*Imprese agroalimentari*”: le PMI che trasformano prodotti agricoli e sono classificate come industrie alimentari o industrie delle bevande.

**3. SOGGETTI COSTITUITI: REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Il soggetto già costituito che si candida ad essere riconosciuto quale Distretto del cibo deve:
- a) avere personalità giuridica;
  - b) essere un'Associazione, una Fondazione, un Consorzio, una Società consortile, una Società cooperativa o una Rete di imprese che riunisce i soggetti Aderenti di cui al punto 2 del presente paragrafo;
  - c) avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
  - d) essere iscritto nel Registro delle imprese.

2. Ferme restando le specifiche previsioni e limitazioni in ordine alla partecipazione degli enti pubblici alle forme societarie, gli Aderenti devono appartenere alle seguenti categorie:

- a) imprese agricole singole e associate, iscritte al Registro delle imprese;
- b) imprese agroalimentari, iscritte al Registro delle imprese;
- c) imprese che distribuiscono o commercializzano prodotti agricoli ed alimentari, iscritte al Registro delle imprese;
- d) Organizzazioni di rappresentanza agricole ed agroindustriali;
- e) Associazioni di categoria;
- f) Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria;
- g) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e loro associazioni;
- h) Enti regionali che svolgono attività attinenti lo sviluppo rurale o la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia;
- i) Enti locali e loro associazioni;
- j) Gruppi di azione locale (GAL);
- k) Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- l) Università ed Enti di Ricerca;
- m) Fondazioni;
- n) altri soggetti pubblici o privati che documentino di perseguire gli obiettivi specifici del Distretto del Cibo.

3. Gli Aderenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) le imprese agricole e agroalimentari devono avere sede legale od operativa nel territorio del Distretto;
- b) tutti gli altri soggetti di cui al punto 2, devono avere sede legale od operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere g), l), e m) che possono aver sede legale e operativa fuori dalla regione.

#### **4. SOGGETTI IN FASE DI COSTITUZIONE: REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Possono candidarsi ad essere riconosciuti Distretti del cibo l'insieme dei Partners, rappresentati dal Proponente, che hanno avviato il percorso di costituzione di un soggetto con i requisiti di cui al paragrafo 3.

2. Il Proponente deve avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e deve essere un Partner appartenente ad una delle seguenti categorie:

- a) Organizzazioni di rappresentanza agricole ed agroindustriali;
- b) Associazioni di categoria;
- c) Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della regolamentazione comunitaria;
- d) Consorzi di tutela riconosciuti;
- e) Gruppi di azione locale (GAL);
- f) Fondazioni.

3. Ferme restando le specifiche previsioni e limitazioni in ordine alla partecipazione degli enti pubblici a forme societarie, i Partners devono rispettare i requisiti previsti dal paragrafo 3, punti 2 e 3.

#### **5. REQUISITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO**

1. Al fine di ottenere il riconoscimento quale Distretto del cibo, il soggetto che si candida deve:

- a) individuare almeno un sistema produttivo di appartenenza e dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente richiesti per ciascun sistema e dettagliati nella Tabella del punto 2;
- b) definire il territorio del Distretto del cibo che è costituito da comuni della Regione Friuli Venezia Giulia ove ha sede operativa almeno un'impresa agricola o agroalimentare partecipante al Distretto medesimo. Il territorio minimo è costituito da 3 comuni e tutti i comuni appartenenti al Distretto devono essere contigui; sono fatti

salvi i diversi requisiti previsti per i sistemi produttivi di cui alle lettere B e C della Tabella del punto 2 e dai Distretti biologici di cui al paragrafo 9;

- c) individuare l'ambito produttivo del Distretto del cibo, inteso quale prodotto o insieme di prodotti caratterizzanti le imprese agricole o alimentari aderenti al Distretto;
- d) individuare nello Statuto, se previsto dalla forma giuridica prescelta per il Distretto del cibo, o in apposito regolamento interno:
- I. le finalità del Distretto in coerenza con le caratteristiche del sistema produttivo di appartenenza come definite dall'articolo 13 del decreto legislativo 228/2001;
  - II. le modalità e le regole di partecipazione da parte degli Aderenti;
  - III. le modalità di composizione degli organi sociali e le regole per l'assunzione delle decisioni.

2. Al fine di ottenere il riconoscimento, il soggetto che si candida deve dimostrare di possedere le caratteristiche stabilite per ciascuna tipologia di sistema produttivo:

	<b>Tipologia di sistema produttivo</b>	<b>Caratteristiche</b>
A	<p>Sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari</p> <p><i>(riferimento: d.lgs. 228/2001, art. 13, c. 2. lett. c)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'insieme dei comuni che costituisce il territorio del Distretto è caratterizzato dall'elevata presenza di PMI agricole e agroalimentari, come dimostrata da un rapporto tra il numero di tali imprese e la popolazione residente superiore alla media regionale. A tal fine si calcola la somma delle PMI agricole e agroalimentari e della popolazione presenti in tutti i comuni che costituiscono il Distretto;</li> <li>2. nel territorio del Distretto sono presenti almeno 3 forme associative di imprese agricole quali, a titolo esemplificativo, Consorzi di tutela, Organizzazioni di Produttori (OP) o loro associazioni e società cooperative. A tal fine, il territorio del Distretto deve essere compreso nel territorio delle predette forme associative, ove definito, oppure le imprese Aderenti al Distretto devono appartenere alle forme associative medesime.</li> </ol>
B	<p>Sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale</p> <p><i>(riferimento: d.lgs. 228/2001, art. 13, c. 2. lett. d)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. il Distretto individua almeno un prodotto di riferimento che consiste in una produzione agricola o alimentare di qualità certificata. A ciascuna produzione devono aderire almeno 30 imprese aventi sede anche in altre Regioni; la medesima impresa può anche aderire a più produzioni;</li> <li>2. il territorio del Distretto è costituito da almeno 6 comuni contigui; può essere costituito anche da un numero inferiore, comunque non minore di 3 comuni contigui, qualora sia dimostrato che l'areale di produzione del prodotto di riferimento comprenda meno di 6 comuni;</li> <li>3. le imprese aderenti al Distretto devono rappresentare almeno il 30% di ciascun prodotto di riferimento, calcolato con riguardo alla produzione agricola ottenuta nel territorio regionale. A tal fine va individuato un parametro di calcolo, scegliendo fra il numero delle imprese aderenti al Distretto, la quantità di prodotto o il valore delle produzioni.</li> </ol>
C	<p>Sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. il territorio del Distretto è costituito dai comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste (già individuati Aree A con riferimento al PS PAC 2023-2027), di seguito definiti comuni urbani, e da quelli compresi, anche parzialmente, in una fascia di 20 km dal confine del comune urbano, di seguito comuni peri-urbani;</li> </ol>

	<i>(riferimento: d.lgs. 228/2001, art. 13, c. 2. lett. e)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. il territorio di ciascun Distretto è costituito da un comune urbano e da minimo due comuni peri-urbani;</li> <li>3. il territorio del Distretto può essere costituito anche da comuni non contigui;</li> <li>4. al Distretto devono partecipare almeno 4 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale, con particolare riferimento alle fattorie sociali riconosciute dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA); la sede legale o operativa deve essere compresa nel territorio del Distretto o, eventualmente, nei soli comuni peri-urbani.</li> </ol>
D	<p>Sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale</p> <p><i>(riferimento: d.lgs. 228/2001, art. 13, c. 2. lett. f)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. il territorio del Distretto è costituito da comuni in cui hanno sede legale o operativa almeno 24 imprese agricole che aderiscono a Distretto e che svolgono tutte attività di vendita diretta o che sono fornitrici di attività commerciali e di ristorazione comprese nel territorio del Distretto medesimo. L'attività di vendita diretta può essere svolta anche attraverso la partecipazione a reti di economia solidale o gruppi di acquisto solidale.</li> </ol>
E	<p>Sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.</p> <p><i>(riferimento: d.lgs. 228/2001, art. 13, c. 2. lett. g)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. il territorio del Distretto è costituito da comuni in cui hanno sede legale o operativa almeno 24 imprese agricole, che aderiscono al Distretto, certificate al sistema di controllo per la produzione biologica o a regimi di certificazione funzionali alla sostenibilità ambientale e riconosciuti da una autorità pubblica dell'Unione europea, con particolare riferimento al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI);</li> <li>2. il territorio del Distretto è caratterizzato da un'incidenza della superficie agricola utilizzata o consistenza degli allevamenti assoggettata alle predette certificazioni in misura percentuale superiore alla media regionale.</li> </ol>

## 6. DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DISTRETTO DEL CIBO

1. La domanda di riconoscimento è presentata dal legale rappresentate del soggetto già costituito o del Proponente, sulla base del mandato ricevuto dai Partners, ed è predisposta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito della Regione.

2. Le domande di riconoscimento sono presentate, dopo la pubblicazione del presente documento sul Bollettino ufficiale della Regione, al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di seguito Servizio, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [qualita@certregione.fvg.it](mailto:qualita@certregione.fvg.it), riportando nell'oggetto la dicitura "Richiesta di riconoscimento di Distretto del cibo – DENOMINAZIONE DEL DISTRETTO".

3. Il soggetto che si candida allega alla domanda copia della documentazione richiesta nel modello di domanda, con particolare riferimento a:

- a) atto costitutivo e Statuto del soggetto già costituito, ovvero bozza di atto costitutivo e Statuto del soggetto in fase di costituzione. Nel caso in cui lo Statuto non sia previsto dalla forma giuridica prescelta, regolamento interno approvato ovvero bozza del medesimo per il soggetto in fase di costituzione;
- b) in caso di soggetto in fase di costituzione, mandati di tutti i Partners che autorizzano il Proponente a presentare la domanda di riconoscimento di Distretto del cibo, redatti in base a quanto previsto nel modello di domanda;
- c) relazione descrittiva del Distretto del cibo, riportante le informazioni richieste, redatta in base a quanto previsto nel modello di domanda.

## **7. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL RICONOSCIMENTO DI DISTRETTO DEL CIBO**

1. Il Servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, accoglie o rigetta la domanda di riconoscimento entro novanta giorni dal ricevimento, previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e previo eventuale esperimento della conferenza di servizi istruttoria.
2. Il decreto di riconoscimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmesso al Ministero competente ai fini dell'inserimento del Distretto nel Registro nazionale dei Distretti del cibo.
3. In caso di domande presentate da soggetti in fase di costituzione, il decreto che accoglie la domanda condiziona gli effetti del riconoscimento all'avvenuta costituzione e all'invio al Servizio dei documenti che lo comprovano, entro il termine stabilito dal decreto medesimo.

## **8. MODALITÀ SPECIFICHE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO QUALI DISTRETTI BIOLOGICI**

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo 228/2001 e dell'articolo 13, comma 1 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (*Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*), possono essere riconosciuti Distretti del cibo i Distretti biologici o Biodistretti intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.
2. I Distretti del cibo che costituiscono anche Distretti biologici o Biodistretti, di seguito Distretti del cibo biologici, devono possedere i requisiti previsti dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 663273 (Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici), di seguito DM.
3. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, comma 2 e 6, comma 1, lettera *b*) del DM, i Distretti del cibo biologici devono inoltre prevedere la partecipazione di imprenditori agricoli biologici complessivamente rappresentativi di una superficie biologica media del Distretto, calcolata come rapporto tra la superficie agricola utile (SAU) biologica condotta e la SAU complessiva del territorio del Distretto, maggiore del 30 per cento della media della Regione, calcolata come rapporto tra la SAU biologica regionale e la SAU complessiva regionale.
4. La domanda di riconoscimento è presentata dal Comitato promotore del soggetto che si candida, per il tramite del relativo soggetto gestore, ed è predisposta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito della Regione.
5. Le domande di riconoscimento sono presentate al Servizio competente, dopo la pubblicazione del presente documento sul Bollettino ufficiale della Regione, esclusivamente mediante posta elettronica certificata

(PEC) all'indirizzo [qualita@certregione.fvg.it](mailto:qualita@certregione.fvg.it), riportando nell'oggetto la dicitura "Richiesta di riconoscimento di Distretto del cibo biologico – DENOMINAZIONE DEL DISTRETTO"

6. Il soggetto che si candida allega alla domanda copia della documentazione richiesta nel modello di domanda, con particolare riferimento a:

- a) protocollo costitutivo del Comitato promotore, contenete le finalità del Distretto in coerenza con le caratteristiche del sistema produttivo di appartenenza come definite dall'articolo 13 del decreto legislativo 228/2001;
- b) piano di distretto contenente l'indicazione dettagliata dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1 del DM, avente validità per un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni, con previsione di aggiornamento periodico e rendicontazione finale di attuazione e raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo, secondo i modi e i tempi definiti nel successivo punto 9;
- c) allegato 1 al piano di distretto, contenete l'indicazione dell'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso, della presenza di aree paesaggisticamente rilevanti e degli obiettivi, delle motivazioni e dei risultati attesi per la divulgazione del metodo biologico nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura, in coerenza con il protocollo costitutivo del Comitato promotore.

7. Il Servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, accoglie o rigetta la domanda di riconoscimento entro novanta giorni dal ricevimento, previa verifica dei requisiti e previo eventuale esperimento della conferenza di servizi istruttoria.

8. Il decreto di riconoscimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmesso al Ministero competente ai fini dell'inserimento del Distretto nel Registro nazionale dei Distretti del cibo.

9. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del DM, il Distretto del cibo biologico riconosciuto deve rendicontare l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Piano di distretto con cadenza almeno triennale, inviando al Servizio la documentazione individuata nel decreto di riconoscimento.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo si osserva il decreto ministeriale 28 dicembre 2022.

## **9. CONTROLLI SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI DISTRETTO DEL CIBO**

1. I Distretti riconosciuti presentano al Servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'elenco degli aderenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il Servizio provvede al controllo a campione dei requisiti dei Distretti riconosciuti, sulla base di un piano dei controlli approvato con decreto del direttore del Servizio e assicurando che il mantenimento dei requisiti di ciascun Distretto sia controllato ogni quinquennio.

3. Il riconoscimento è revocato con decreto del Direttore di Servizio in caso di accertata mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dal presente documento o nel caso si ravvisi irregolarità. La revoca è comunicata al Ministero competente per la cancellazione dal Registro nazionale del Distretto.

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (*Misure per la semplificazione e la crescita economica*), la Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, già individuata distretto del cibo ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, perfeziona la procedura di riconoscimento entro un anno dalla pubblicazione del presente documento sul Bollettino ufficiale della Regione secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dal presente documento: a tal fine può presentare domanda per il riconoscimento di Distretto

del cibo anche in qualità di Proponente, per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico la cui attività, in ogni caso, non può confliggere con gli obiettivi statutari della Fondazione e gli impegni dalla stessa assunti nei confronti dell'Amministrazione regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE